

I.P.A.B. - Nuovo Patronato per i Fanciulli
di Montagnana

Statuto organico

Titolo I - Disposizioni generali

Capo I - Fini e principi

art. 1

Storia - denominazione - forma giuridica - sede sociale - ambito

1. E' stata istituita in Montagnana, con Regio Decreto 19.04.1900, la società o associazione Patronato per i Fanciulli poveri della Città e del Comune, che, retta secondo la legge 17.01.1890, n° 6972 e regolamenti attuativi, è stata successivamente concentrata nella Congregazione di Carità (1933) e poi nell'Ente Comunale di Assistenza (1937). A seguito della soppressione degli EECCA con D.P.R. n. 616/77 e con L.R. 08.06.1978, n° 26, il Patronato è stato amministrato da un Comitato provvisorio di gestione che ha proposto la riforma statutaria globale che il Presidente della Giunta Regionale del Veneto ha approvato con decreto n. 92 del 23.01.1986. Secondo le indicazioni di questo statuto l'Ente si è organizzato in una fondazione disciplinata con la legge n. 6972/1890 e la L.R. n. 55/15.12.1982.

A partire dall'approvazione del presente ed ultimo Statuto, proposto dal Comitato di Gestione in carica nel 1997, questo Ente si denomina **I.P.A.B. - Nuovo Patronato per i Fanciulli di Montagnana** e, riorganizzato in associazione, non potendo trasformarsi in ente privato secondo quanto espresso nel DPCM 16.02.1990 e nella L.R. 25.06.1994 n. 24, mantiene la propria configurazione di persona giuridica pubblica.

Il Nuovo Patronato per i Fanciulli di Montagnana si regge secondo la legge sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i relativi regolamenti attuativi, la L.R. n. 55/'82 e il presente Statuto organico.

2. L'IPAB Nuovo Patronato per i Fanciulli è una organizzazione di volontariato senza scopo di lucro e, avendone diritto, si iscrive nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato.

3. L'IPAB Nuovo Patronato per i Fanciulli ha sede legale a Montagnana (PD) in via Borgo Eniano 30.

4. L'ambito di azione del Nuovo Patronato è prioritariamente comunale. L'Ente può, come ogni associazione, agire anche nell'ambito mandamentale e distrettuale, provinciale e regionale.

art. 2

Missione - Finalità. Scopi particolari

1. L'IPAB Nuovo Patronato per i Fanciulli poveri di Montagnana ha per scopo la promozione di un modello o sistema formativo integrato a livello di Comune e di distretto. Ha inoltre per scopo la promozione di un modello o sistema integrato di servizi per minori, giovani e famiglie sempre a livello di comune e di distretto di Montagnana.

2. A livello di sistema integrato, sia formativo che dei servizi sociali, il Nuovo Patronato si impegna non solo per il coordinamento e il potenziamento delle offerte educative e socio-assistenziali del territorio, ma soprattutto per garantire l'uguaglianza dei punti d'arrivo per chi si trova in condizioni di maggiore difficoltà. Nel fare questo l'IPAB svolge in proprio o per conto terzi o coordinato e

integrato ad altri Enti e organi pubblici o privati, attività formative extrascolastiche (anche attraverso la creazione di ricreatori ed educatori per giovani e ragazzi) e assistenziali di cui al comma precedente.

3. Il Nuovo Patronato, se formalmente delegato dal Comune di Montagnana o da altri Comuni, eroga l'assistenza scolastica nei modi e nei termini di legge a favore degli alunni della scuola dell'obbligo e garantisce il diritto allo studio ai capaci e meritevoli privi di mezzi per le scuole di ogni grado. Con ciò si impegna: a) a favorire il pieno adempimento dell'obbligo scolastico, concorrendo alla rimozione degli ostacoli di ordine economico, familiare, formativo e sociale che si oppongono all'assolvimento dell'obbligo scolastico, specialmente per mezzo la fornitura di soccorsi e ricompense ai ragazzi bisognosi e diligenti e l'erogazione di servizi alla totalità della popolazione studentesca; b) a rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere ai vari gradi dell'istruzione e della formazione professionale; c) ad agevolare il proseguimento negli studi agli studenti capaci e meritevoli, ancorchè in situazioni di disagio economico, familiare e sociale.

4. L'Ente ha pure per scopo la protezione e il miglioramento fisico, intellettuale e morale dei minori bisognosi (specialmente abbandonati e/o maltrattati), con ciò creando e gestendo, in proprio o affidando ad una cooperativa sociale di cui al seguente art. 7, comunità alloggio ed altre strutture di accoglienza sostitutive o integrative del nucleo familiare.

5. L'IPAB svolge, laddove possibile e in concerto con l'azione di altri enti ed organi operanti nel territorio, attività (anche educative) a sostegno della famiglia in generale per agevolarne il compito educativo nei confronti dei figli. Nei limiti, poi, del proprio bilancio e in armonia coll'Amministrazione comunale e coll'attività svolta da altri enti ed organi presenti nel territorio, il Patronato presta assistenza e si cura del miglioramento fisico, morale ed economico alle famiglie (genitori e figli) povere del Comune di Montagnana, tanto in stato di sanità che di malattia.

6. Il Nuovo Patronato procura l'educazione, l'istruzione, l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, od in qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed economico dei minori e specialmente dei giovani in condizioni di bisogno, proponendosi di sviluppare l'istruzione artigiana e professionale anche con corsi di specializzazione finanziati autonomamente da sé o col concorso di altri enti, compresa l'UE.

7. Il Nuovo Patronato si propone inoltre di sviluppare il turismo sociale, l'integrazione tra generazioni e tra popoli diversi, l'educazione globale, continuativa, ricorrente e permanente, la coscienza civica dei cittadini (specie dei giovani), la formazione degli amministratori delle IIPPAB e di altri enti pubblici e privati.

8. Fatta salva la validità del contratto di locazione n. 6222 di rep. del dr. Tavian, Segretario gen. del Comune di Montagnana, stipulato il 15.11.1996 col medesimo Comune di Montagnana, il Nuovo Patronato, avendone i mezzi, progetta, concorda e realizza il completo e pieno inserimento e recupero nelle strutture educative proprie o di altri enti degli svantaggiati e dei soggetti portatori di handicap, agevolandone inoltre l'integrazione nell'ambito delle strutture scolastiche, formative e sociali.

9. L'Ente mette la propria amministrazione e le proprie strutture organizzativo-funzionali a supporto delle associazioni, dei movimenti e delle altre organizzazioni sociali presenti nel territorio per erogare insieme, tramite accordi e convenzioni, servizi e per svolgere - anche in funzione strumentale e per conto terzi - attività educative, formative e assistenziali.

10. L'IPAB esegue e salvaguardia i progetti educativo-assistenziali contenuti nelle donazioni Draghi-Chinaglia e Pastorello e di ogni altra futura donazione vincolata.

art. 3

Gratuità delle prestazioni - precedenza.

1. Il Nuovo Patronato garantisce - almeno parzialmente - l'accesso gratuito alle proprie prestazioni a minori, giovani e famiglie che si trovino in condizione di bisogno. Il Consiglio di amministrazione dell'IPAB, sulla base delle linee programmatiche di indirizzo fissate dall'Assemblea degli associati, determina preventivamente i criteri di definizione del bisogno.

2. In relazione alla esecuzione delle intenzioni espresse nelle donazioni Caterina Draghi Chinaglia e Ester Pastorello l'Ente riserva la precedenza di accesso ai propri servizi ai soggetti ivi indicati. In merito alla donazione Draghi-Chinaglia decide la Commissione Dirigente, mentre circa la donazione Pastorello decide il Consiglio di amministrazione.

Capo II - Patrimonio

art. 4

Patrimonio

1. In base all'inventario esistente nel 1997, il patrimonio attuale del Patronato è costituito dai beni della "Donazione Caterina Ippolita Draghi-Chinaglia" e della "Fondazione Giuseppe Angelo Pastorello", le cui rendite hanno la destinazione vincolata alla realizzazione delle intenzioni espresse dalle donanti Sig.ra Caterina Draghi in Chinaglia e dott. Ester Pastorello e sono utilizzate secondo i piani di spesa fissati in bilancio

2. L'inventario di tutti i beni dell'Ente è tenuto secondo le disposizioni di cui al titolo I (Reg. Cont.) ed al titolo III (Reg. Amm.) del R.D. n. 99/1891, aggiornato annualmente e rinnovato integralmente ogni 10 anni. Tutte le variazioni dell'inventario sono comunicate al competente Ufficio regionale.

3. Altri mezzi economici del Patronato sono:

- a) le quote associative triennali il cui ammontare è deliberato dall'Assemblea degli associati, distinte tra soci in quanto persone fisiche e soci in quanto persone giuridiche;
- b) le liberalità di privati cittadini, erogazioni di contributi, donazioni, lasciti e di proventi da feste di beneficenza, di conferenze ecc. e quanto altro può riuscire vantaggioso all'associazione;
- c) i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) i contributi di organismi internazionali;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- g) sponsorizzazioni;
- h) i beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Ente;
- i) ogni altre entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

4. Gli avanzi di amministrazione di ogni esercizio sono considerati nel successivo come entrate straordinarie. Come tali concorrono a finanziare esclusivamente interventi e attività straordinarie dell'Ente oppure sono, dietro autorizzazione dell'Autorità Tutoria, capitalizzati ad aumento del patrimonio.

5. Il Patronato può ricevere liberalità, oblazioni e donazioni di enti pubblici e privati e cittadini per sostenere e agevolare i progetti di realizzazione della donazione Draghi-Chinaglia, nel qual caso le sovvenzioni entreranno nel bilancio dell'Ente vincolate a questa destinazione progettuale e saranno utilizzate esclusivamente per tale scopo. Lo stesso vale per i progetti della Fondazione Pastorello e per qualsiasi altra futura donazione vincolata.

art. 5

Gestione del patrimonio - esercizio finanziario

1. I rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici di cui alla lettera g/ del 2° comma dell'art. precedente seguono le regole generali del bilancio di questa Organizzazione (art. 3, c. 3° L. n. 266/91) e delle norme contrattuali inserite nella convenzione stessa.

2. Le entrate da attività commerciali e produttive marginali (di cui alla lett. f/ del precedente art. comma 2°) sono esclusivamente le attività di carattere commerciale ovvero produttive di beni e servizi poste in essere dall'Ente per il tramite: a) degli assistiti, ai fini della loro riabilitazione e del loro inserimento sociale; b) dei volontari (intendendo per volontari coloro che svolgono l'attività secondo i criteri e nei limiti stabiliti dall'art. 2 della legge 266/91).

3. La marginalità di attività di cui al comma precedente è attestata da alcuni parametri quali la sua occasionalità; la non concorrenzialità; il rapporto tra costi e ricavi; il rapporto tra ricavi dell'attività e i servizi resi dall'organizzazione, ecc. I proventi da attività commerciali e produttive marginali devono essere impiegati esclusivamente per i fini istituzionali dell'Ente. Tale impiego deve essere documentato.
4. Il Nuovo Patronato, in quanto organizzazione di volontariato iscritta nel registro regionale, è tenuto alla conservazione della documentazione relativa alle entrate (di cui al 1° comma dell'art. 5 della L. n. 266/91), con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.
5. Il Nuovo Patronato rispetta la legge regionale che disciplina le condizioni e le forme di finanziamento di volontariato.
6. Per contributi equivalenti alle rette devono intendersi gli interventi pubblici mirati a ridurre i costi del servizio a carico degli utenti dei servizi erogati dall'IPAB.
7. L'esercizio finanziario annuale comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno. Però all'effetto di liquidare, esigere o pagare l'importo di operazioni relative al detto periodo, l'esercizio si protrae fino alla fine di febbraio dell'anno successivo, nel qual giorno l'esercizio stesso è definitivamente chiuso.

Capo III - Gli associati

art. 6

Associati - Diritti e obblighi degli associati - Condizioni per la loro ammissione

1. Sono soci del Nuovo Patronato per i Fanciulli le persone fisiche maggiorenni o giuridiche che si impegnano di rimanervi per almeno il primo triennio e la cui domanda di ammissione venga accettata dal Consiglio di amministrazione e che verseranno, all'atto di presentazione della domanda di ammissione, la quota di associazione stabilita ogni tre anni dall'Assemblea degli associati. Non saranno prese in considerazione le domande prive della certificazione dell'avvenuto versamento. In caso di rifiuto, la quota verrà contestualmente rimborsata. Le persone fisiche o giuridiche che chiederanno di aderire al Nuovo Patronato per i Fanciulli di Montagnana l'anno dopo a quello successivo rispetto all'Assemblea generale di settembre, o l'anno dopo ancora (il terzo anno), s'impegneranno e pagheranno in modo proporzionato.
2. Gli associati che trascorso il primo triennio non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 agosto dell'anno in corso, saranno considerati soci anche per l'anno successivo e potranno essere chiamati al versamento della quota annuale all'associazione.
3. Gli associati hanno diritto di frequentare i locali dell'IPAB, di servirsi delle strutture da essa gestite e di ottenere una riduzione sui biglietti d'ingresso alle manifestazioni promosse dal Nuovo Patronato.
4. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o per morosità o indegnità: la morosità è dichiarata dal Consiglio di amministrazione; l'indegnità è deliberata dall'Assemblea degli associati. L'esclusione di un associato non può essere, quindi, deliberata che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui è stata notificata la deliberazione di esclusione.
5. Tutti gli associati, se persone fisiche, sono eleggibili alle cariche sociali. Non sono eleggibili le persone fisiche che rappresentano le persone giuridiche associate.
6. I diritti e gli obblighi degli associati sorgono al momento dell'accettazione della domanda di adesione da parte del Consiglio di amministrazione dell'Ente.
7. Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere il ritorno dei contributi versati, nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'IPAB.
8. Nell'erogazione di alcuni servizi una particolare considerazione è assegnata ai soci rispetto ai non soci, i quali corrisponderanno economicamente in modo maggiore. Spetta al Consiglio di amministrazione individuare questi servizi.

Capo IV - Modalità di azione dell'Ente

art. 7

Partecipazione a società commerciali e ad enti senza scopo di lucro

- 1.** Il Nuovo Patronato, come qualsiasi IPAB, non può partecipare a società di persone o di capitali. Può al più partecipare alla costituzione di società cooperative aventi scopi analoghi o affini a quelli previsti dall'art. 2 del presente statuto, cioè a società cooperative sociali disciplinate dalla L. n. 381/1991 e dalla L.R. n. 24/1994. Se alla costituzione di società cooperative si impiegano capitali tratti dai beni delle donazioni vincolate ricevute dall'Ente, il Nuovo Patronato e la nuova cooperativa dovranno rispettare comunque le finalità e le intenzioni espresse dai benemeriti donanti.
- 2.** La partecipazione del Nuovo Patronato alle società cooperative di cui al precedente comma non può essere complessivamente superiore al 30% del patrimonio totale dell'IPAB. Con la costituzione di una società cooperativa il Nuovo Patronato può delegare ed imporre a questa lo svolgimento gratuito dei servizi amministrativi per conto dell'IPAB.
- 3.** Il Nuovo Patronato può partecipare anche ad altri enti non lucrativi pubblici o privati, purché nelle forme previste al Capo VI della L. n. 6972/1890.

art. 8

Attività strumentali

- 1.** Il Nuovo Patronato può porre in essere attività strumentali disciplinate da idonei regolamenti, approvati dal Consiglio di amministrazione, come modalità di perseguimento degli scopi statutari principali.

art. 9

Accordi di programma

- 1.** L'IPAB può richiedere la conclusione di accordi di programma di cui all'art. 27 della L.n. 142/90 per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, oltre alla propria, l'azione integrata e coordinata del Comune di Montagnana o di comuni circoscrivibili o di province venete o della Regione Veneto o di amministrazioni statali o di altri soggetti pubblici (IIPPAB, ULSS, Istituti scolastici, ecc.) presenti nel territorio.
- 2.** L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, vuole assicurare il coordinamento delle azioni di intervento e determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
- 3.** L'IPAB nomina il proprio rappresentante in seno alle conferenze tra i soggetti pubblici che partecipano all'accordo.

art. 10

Convenzioni

- 1.** Il Nuovo Patronato ricerca, mediante convenzioni ed accordi, il coordinamento territoriale delle Istituzioni, pubbliche e private, che erogano assistenza a favore dei minori, dei giovani e delle famiglie e attua il coordinamento (sulla base di accordi di tipo convenzionale) dei patronati, degli oratori e dei circoli giovanili presenti nel territorio della bassa padovana e zona atestina promuovendone la collaborazione, nonché la formazione e l'incremento della responsabilità e della cultura degli operatori e dei volontari che vi prestano la loro attività.
- 2.** Il Nuovo Patronato intesse relazioni anche con realtà di province e diocesi limitrofe.
- 3.** Il Nuovo Patronato fa rispettare l'"Atto di convegno" n. 4670 di Rep. del Notaio Fausto Foratti del 18.07.1923 (che riprende il rogito 15 marzo 1922 n. 3250 di Rep. dello stesso Notaio) stipulato

con l'Istituto Sacchieri, che prevede che, a carico del bilancio di quest'ultima istituzione, gravi, in perpetuo, il costo per il mantenimento di un bambino scelto dal Patronato che ha diritto di collocarlo a titolo gratuito.

art. 11

Coordinamento delle IIPPAB del territorio

1. Il Nuovo Patronato ricerca il coordinamento, mediante accordi, di tutte le IIPPAB presenti nel territorio comunale e mandamentale (o distrettuale).

Capo V - Fonti normative e criteri di interpretazione

art. 12

Statuto

1. Il presente Statuto organico è manifestazione della potestà di autorganizzarsi da parte dell'Ente ed è espressione dell'autonomia dello stesso nei limiti della Legge e nei modi voluti dal Comitato di Gestione in carica nel 1997 che vi ha trasfuso, attualizzandola, la volontà dei fondatori.

2. In caso di necessità di interpretazione del presente Statuto ci si dovrà attenere per quanto possibile alle intenzioni e alle motivazioni che hanno spinto il Comitato di Gestione in carica nel 1997 a proporre questa nuova configurazione statutaria, alle tavole di fondazione ed, eventualmente, ai precedenti statuti dell'Ente regolarmente approvati.

3. Il Comitato di Gestione che ha proposto la presente riforma statutaria definisce con deliberazione entro i termini della durata della propria carica le proprie intenzioni e motivazioni di cui al comma precedente.

art. 13

Regolamenti

1. I regolamenti devono essere in armonia con lo Statuto; in caso di interpretazione vale l'intenzione e la motivazione rationale dell'organo che ha deliberato la norma regolamentare stessa.

art. 14

Modifica dello Statuto

1. Il presente Statuto, una volta approvato dall'autorità regionale competente e costituito l'Ente in associazione, può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea, assunta con la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

2. Fatte salve le modificazioni statutarie degli artt. 1, 2, 4, 12 e 13, di questo stesso art. 14 e dei successivi artt. 38, 45, 46, 49, 51 e 52, che esigono che siano presenti i tre quarti dei soci e che la modificazione ottenga tre quarti dei voti dei presenti, le stesse modalità di cui al precedente comma sono prescritte per la modifica di una o più norme statutarie o per l'inserimento di nuove norme, nonché per l'interpretazione autentica di esse.

3. Se leggi dello Stato o della Regione impongono la riforma e l'adeguamento dello Statuto, la deliberazione dell'Assemblea degli associati si effettua secondo il modo indicato all'art. 17 commi 4° e 5°.

Titolo II - Organi del Nuovo Patronato

Capo I - Organi del Nuovo Patronato

art. 15

Organi interni deliberativi, esecutivi, di controllo e di verifica. Organi esterni.

1. Sono organi necessari dell'IPAB l'Assemblea degli associati, che è l'organo collegiale deliberante per eccellenza e che manifesta la volontà dell'Ente, e gli amministratori.
2. Gli amministratori esprimono le proprie funzioni collegialmente nel Consiglio di amministrazione, nella Commissione Dirigente la donazione Draghi-Chinaglia e negli altri organi amministrativi, gestionali, esecutivi, di controllo e di verifica. Esprimono le proprie funzioni anche individualmente, come è, ad esempio, per il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario, pur nei limiti delle disposizioni statutarie, regolamentari e legislative.
3. Altri organi sono il Collegio dei Probiviri e il Revisore economico-finanziario.
4. Tutti gli organi interni dell'Ente svolgono le proprie funzioni nel rispetto del principio della massima collaborazione.
5. Sono organi esterni di nomina degli amministratori del Nuovo Patronato per i Fanciulli poveri il Consiglio Comunale e il Clero del Comune di Montagnana e il Provveditore agli studi di Padova.
6. Assegnando espressamente le tavole di fondazione al Consiglio Comunale la nomina di tre amministratori di questa IPAB e non genericamente al Comune di Montagnana, non si può dare applicazione alla delega prevista dal comma 1° dell'art. 72 della L.R. n. 6/97.

Capo II - Gli organi interni necessari: l'Assemblea degli associati

art. 16

Composizione

1. L'Assemblea degli associati si compone di tutti i soci, persone fisiche e giuridiche, che sono in regola colle quote associative e sono iscritti da oltre sei mesi.
2. Ogni persona giuridica associata - ente pubblico o privato - interviene alle sedute assembleari a mezzo del rispettivo Presidente o di uno speciale incaricato munito di procura scritta deliberata dall'organo di amministrazione e governo dell'ente medesimo.

art. 17

Convocazione e modalità di svolgimento

1. L'Assemblea generale degli associati è convocata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in via ordinaria una volta all'anno nel mese di Maggio, durante la quale delibera almeno intorno al Conto Consuntivo e ai risultati morali raggiunti nel precedente esercizio. Ogni tre anni è convocata in via ordinaria anche alla fine del mese di settembre per l'approvazione del bilancio preventivo relativo al triennio successivo ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 della legge n. 6972/1890 e 33 del Reg. Contabilità n. 99/1891 e per la rinnovazione degli amministratori elettivi, le cui nomine hanno effetto al primo di gennaio dell'anno seguente.
2. Possono essere convocate delle assemblee straordinarie ogni volta che il Consiglio di amministrazione lo giudichi necessario, o che un decimo dei soci regolarmente iscritti da oltre 6 mesi ne faccia domanda formale indicandone l'oggetto, ovvero quando ne sia ordinata la convocazione dall'Autorità tutoria. Nel caso in cui siano i soci a richiedere la convocazione dell'Assemblea e il Consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione può essere ordinata dall'Autorità tutoria.
Assemblee straordinarie sono convocate per la nomina del successore dell'amministratore decaduto, morto o dimesso.
3. Le assemblee sia ordinarie che straordinarie si convocano con avvisi recanti l'ordine del giorno, recapitati al socio almeno sei giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, purché non mai minore di dodici.
5. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza dei soci presenti, salvo i disposti del precedente art. 14.

6. Nelle deliberazioni di approvazione del Conto Consuntivo, i membri del Consiglio di amministrazione non hanno voto.
7. Il 4° comma di questo articolo non si applica per le modificazioni statutarie di cui all'art. 14.
8. Il Presidente dell'Ente presiede l'Assemblea degli associati.

art. 18

Azioni di responsabilità contro gli amministratori

1. Le azioni di responsabilità contro gli amministratori dell'associazione per fatti loro compiuti sono esercitate dall'Autorità tutoria nei modi previsti dalla legge sulle IPAB e dai regolamenti attuativi.

art. 19

Controllo, annullamento e sospensione delle deliberazioni assembleari

1. Tutte le deliberazioni assembleari sono sottoposte al controllo di legittimità o di merito dell'Autorità tutoria. La disciplina delle procedure di controllo, di annullamento e sospensione delle deliberazioni assembleari è regolamentata dalle leggi regionali, ove il controllo spetti ad organi regionali, ovvero dalle leggi statali ove della richiesta di sospensione o annullamento sia investito un organo giurisdizionale.

art. 20

Competenze

1. All'Assemblea degli associati compete l'approvazione annuale del Conto consuntivo, l'approvazione triennale del Bilancio di Previsione, la nomina triennale degli amministratori e la surroga straordinaria degli stessi, la definizione delle modificazioni statutarie e ogni altra incombenza fissata dal presente Statuto.
2. All'Assemblea compete, inoltre, ogni atto ritenuto di straordinaria amministrazione (l'accettazione di lasciti e donazioni, le trasformazioni patrimoniali, ecc.).

Capo III - Gli organi interni necessari: gli Amministratori

art. 21

Nomina degli amministratori da parte di organi esterni ed interni

1. Tre membri del Consiglio di amministrazione del Nuovo Patronato sono nominati dal Consiglio Comunale di Montagnana.
2. Due membri del Consiglio di amministrazione sono, per diritto, per l'intero mandato il Dirigente scolastico del Circolo Didattico di Montagnana e quello della Scuola Media Statale "L.Chinaglia", o loro delegati. Qualora i due Dirigenti non provvedano alla designazione dei loro rappresentanti nei termini indicati all'art. 15 del R.D. n. 99/1891 il Presidente ricorrerà al Provveditore agli Studi di Padova ed, eventualmente, all'Autorità Tutoria per la nomina dei sostituti dei due membri di diritto.
3. La delega di cui al comma precedente non è revocabile dall'organo di nomina.
4. Al fine di salvaguardare l'autonomia del Nuovo Patronato e la sua indipendenza da interferenze di ordine politico, le nomine comunali in seno al Consiglio di amministrazione dell'IPAB non sono subordinate al variare degli equilibri politici o alle sorti del Consiglio comunale di Montagnana. Così una volta assunto l'incarico l'amministratore dell'Ente non dipende in alcun modo dall'organo che lo ha designato. Lo stesso vale per gli amministratori nominati dal Clero del Comune di Montagnana di cui all'art. 38, che rimangono in carica per tre anni.

5. Nelle nomine degli amministratori del Nuovo Patronato da parte degli organi collegiali interni ed esterni, dopo due votazioni libere, si procede a ballottaggio. Il Provveditore degli studi di Padova provvede invece a propria discrezione.

6. Le nomine ordinarie degli amministratori dell'IPAB avvengono in autunno ed hanno effetto il 1° gennaio dell'anno seguente.

art. 22

Incompatibilità

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 1°, lett.b) della L.n. 6972/1890, sono incompatibili alla carica di amministratore del Nuovo Patronato i dipendenti e i funzionari regionali che, in ragione dell'attività istituzionalmente svolta, esercitino sulle IIPPAB attività di controllo e vigilanza. La medesima incompatibilità è prevista per il Sindaco e gli impiegati stipendiati addetti ad un ufficio amministrativo del Comune di Montagnana.

2. Poichè il Nuovo Patronato non è un ente o una istituzione dipendente o sottoposta al controllo e alla vigilanza del Comune di Montagnana, non esiste incompatibilità per i Consiglieri Comunali di Montagnana.

3. Per ogni altra incompatibilità si rinvia alla vigente legislazione, ed in particolare al Titolo II della L.n. 6972/1890.

4. La competenza per giudicare in primo grado sulle incompatibilità e incapacità, preesistenti o sopravvenute, degli amministratori del Nuovo Patronato è demandata al Consiglio di amministrazione, il quale, non appena verifichi una delle incompatibilità previste dalla legge, dà, dopo il contraddittorio con l'interessato, comunicazione agli uffici regionali per i conseguenti adempimenti. Contro la deliberazione di ineleggibilità adottata dal Consiglio di amministrazione del Nuovo Patronato non è ammesso ricorso gerarchico perché provvedimenti definitivi e quindi impugnabili soltanto con ricorso in sede giurisdizionale.

5. L'amministratore del Nuovo Patronato, titolare di una pubblica carica o di una pubblica funzione, è abilitato al ricorso giurisdizionale per difendere l'esercizio della sua funzione; lo stesso può farlo l'amministratore che è stato eletto ad una carica, nei confronti del provvedimento di annullamento dell'elezione, ovvero l'amministratore che sia in possesso di una determinata carica anche se decorso il termine di durata, nei confronti del provvedimento che lo priva dell'ufficio.

6. La dichiarazione d'incompatibilità è, ai sensi e per gli affetti dell'art. 20 del R.D. n. 99/1891 (Reg. Amm.), pronunciata dall'autorità Tutoria regionale con le modalità di cui all'art. 12 della L.R. n. 55/82. Essa fa decadere dall'ufficio la persona contro la quale viene emessa ed alla quale deve essere notificata.

7. La persona colpita d'incompatibilità che continui nell'ufficio assunto nonostante la dichiarazione notificata, sarà a cura del Consiglio di amministrazione dell'IPAB o del Sindaco del Comune di Montagnana, ovvero dall'Autorità Tutoria denunciata al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale civile per l'applicazione della relativa penalità pecuniaria salve le sanzioni del codice penale nei casi di reato e salvo l'esperimento dell'azione popolare di cui all'art. 82, n. 1 della L. n. 6972/1890.

art. 23

Durata della carica di amministratore - Prorogatio

1. Gli amministratori nominati a tempo determinato rimangono in carica sino a che i loro successori abbiano assunto l'ufficio. Per i dimissionari si rimanda al successivo art. 26.

2. I componenti in sostituzione durano in carica quanto sarebbero normalmente rimasti in ufficio i surrogati.

3. L'organo prorogato può esercitare solo quei poteri e quelle attribuzioni che sono necessarie perché l'Ente possa continuare la sua attività ed il suo funzionamento, cioè l'ordinaria amministrazione.

art. 24

Revoca degli amministratori

1. Gli amministratori del Nuovo Patronato non adempiono al proprio mandato in rappresentanza degli enti di nomina, poiché dal momento dell'insediamento assumono unicamente gli obblighi nei confronti dell'IPAB medesima, dovendo concorrere al miglior perseguimento delle relative finalità istituzionali ed alla corretta applicazione del presente Statuto e dei regolamenti.
2. La rimozione degli amministratori rientra nell'attività di controllo sugli organi delle IIPPAB di competenza della Direzione Regionale per le Politiche Sociali. Fatta salva la facoltà di cui al 2° comma dell'art. 72 della L.R. n. 6/97, il Consiglio comunale di Montagnana e gli altri organi esterni di nomina non possono pertanto disporre la revoca degli amministratori del Nuovo Patronato. Nè può farlo l'Assemblea degli associati.

art. 25

Dimissioni e decadenza degli amministratori

1. Le dimissioni di qualsiasi amministratore devono essere presentate per la presa d'atto al Consiglio di amministrazione del Nuovo Patronato e il Presidente deve attivare tempestivamente l'organo di nomina (Assemblea degli associati, Comune di Montagnana, Clero ecc.) per la sostituzione, dandone comunicazione all'Autorità tutoria.
2. L'amministratore dimissionario rimane comunque in carica sino a che il successore non abbia assunto l'ufficio.
3. Gli amministratori decadono dalla propria carica quando senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive dell'organo collegiale deliberante cui appartengono. L'assenza per essere giustificata deve essere comunicata al Presidente prima della seduta e pervenire per iscritto entro 8 giorni dall'adunanza.
4. La decadenza prevista dall'art. 32, comma 1°, punto 3) della L.n. 6972/1890 viene deliberata dal Consiglio di amministrazione ed è notificata all'interessato con i motivi che l'hanno determinata. La decadenza può essere promossa anche dall'Autorità Tutoria regionale.
5. La decadenza opera anche nei confronti dei componenti di diritto, a garanzia della piena funzionalità degli organi dell'Ente. E la loro sostituzione compete al Provveditore agli Studi di Padova.
6. Il regime delle IIPPAB non prevede la decadenza di un intero organo di amministrazione.

art. 26

Rinnovazione degli amministratori

1. Allo scopo di assicurare il ricambio necessario a garantire il buon andamento della gestione amministrativa, gli amministratori possono essere nominati senza interruzione per non più di due mandati consecutivi.
2. Ai sensi dell'art. 17 del R.D. n. 99/1891 la durata dell'interruzione tra un mandato e l'altro deve corrispondere a quella prevista per il Consiglio di amministrazione, cioè a tre anni.
3. La rinnovazione ordinaria dei membri elettivi dell'IPAB ha luogo nella sessione di autunno e ha effetto al primo gennaio seguente; le surrogazioni straordinarie sono deliberate immediatamente dopo che si sia verificata la vacanza ed hanno effetto non appena divenga esecutiva la deliberazione.

art. 27

Indennità agli amministratori

1. Gli amministratori dell'Ente svolgono le proprie funzioni esclusivamente a titolo gratuito. Non possono, pertanto, essere corrisposte indennità in favore di essi, avendo invece diritto del rimborso delle spese occorrenti per l'espletamento del mandato ricevuto.

2. Qualora il Nuovo Patronato non abbia proprio personale dipendente, e gli amministratori ne assumano conseguentemente le funzioni, questi hanno diritto ad uno stipendio, nei casi previsti all'art. 32 n. 5) della L.n. 6972/1890.

3. Non è applicabile al Nuovo Patronato in quanto IPAB la L. 27.12.1985 n. 81 ("Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali"), poiché non può essere ricompreso tra gli enti locali sottoposti alla nuova disciplina.

4. Sono corrisposte indennità di cui agli artt. 47 comma 4° e 48 comma 3° della L.n. 6972/1890 soltanto per i commissari straordinari nominati dall'Autorità Tutoria in sostituzione del Consiglio di amministrazione. L'eventuale corresponsione dell'indennità commissariale viene effettuata dall'IPAB a titolo di anticipazione provvisoria, essendo dalla legge posto a carico del Commissario l'onere dell'individuazione dei soggetti responsabili dello scioglimento del Consiglio di amministrazione e della proposta al Presidente della Giunta regionale della conseguente azione di rivalsa (artt. 48 della L.n. 6972/1890 e 91 del R.D. n. 99/1891, Reg. Amm.).

5. Essendo il Nuovo Patronato una organizzazione di volontariato di cui alla L. n. 266/91 e dovendo gli amministratori svolgere le proprie funzioni esclusivamente a titolo gratuito, sono inapplicabili i commi 3 e 4 dell'art. 72 della L.R. n. 6/97.

art. 28

Responsabilità degli amministratori e divieti

1. Gli amministratori sono responsabili verso l'Ente secondo le norme del mandato. E' però esente da responsabilità quello degli amministratori che non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso.

2. Il Nuovo Patronato separa le responsabilità politiche di indirizzo, programmazione, controllo e verifica proprie degli amministratori da quelle amministrative di gestione preferibilmente affidate ad altri soggetti.

3. Valgono le prescrizioni contenute negli artt. 15, 16 e 17 della L. n. 6972/1890 in merito all'astensione dal discutere e dal deliberare per certi amministratori in particolari occasioni.

art. 29

Scioglimento degli organi di amministrazione

1. Nessun organo interno o esterno del Nuovo Patronato ha il potere di scioglierne un'altro, poiché la legge (artt. 44 e segg. della L. n. 6972/1890) attribuisce la discrezionalità all'Autorità tutoria.

Capo IV - Consiglio di amministrazione

art. 30

Composizione

1. Il Nuovo Patronato è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto da undici amministratori. Sei membri sono nominati dall'Assemblea fra i soci, tre dal Consiglio Comunale di Montagnana e gli altri due sono, per diritto, il Dirigente scolastico del Circolo Didattico di Montagnana ed il Dirigente scolastico della Scuola Media statale "L. Chinaglia".

art. 31

Durata del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione dura in funzione per 3 anni, dal 1° gennaio del primo anno, data del suo insediamento, al 31 dicembre del terzo anno.

2. La durata in carica del Consiglio di amministrazione dell'IPAB è autonoma ed indipendente dalla durata degli organi esterni di nomina, ai quali spetta la sola funzione di individuare le persone fisiche da nominare.

3. Allo scopo di garantire la continuità dell'amministrazione del Nuovo Patronato, il Presidente del Consiglio di amministrazione attiva le procedure di rinnovazione delle cariche di amministratore dell'IPAB almeno 90 giorni prima della loro scadenza, dandone contestuale comunicazione all'Autorità Tutoria per garantire i seguenti adempimenti tutori. Trascorsi 20 giorni dall'attivazione delle procedure di rinnovazione delle cariche, il Co.Re.Co. di Padova per il Consiglio comunale di Montagnana, ai sensi dell' art. 48 della L.n. 142/90, e la Direzione Regionale per le Politiche Sociali per gli altri organi esterni di nomina, ai sensi dell' art. 12 della L.R. n. 55/82 e nell'ambito delle proprie funzioni tutorie, assegnano un termine non inferiore a 30 giorni per le nomine non ancora effettuate; in caso di ulteriore inerzia provvedono nei restanti 30 giorni ad effettuare le nomine in via sostitutiva.

art. 32

Convocazioni e adunanze

1. Il Consiglio di amministrazione si raduna ordinariamente almeno una volta all'anno per l'approvazione del Conto Consuntivo da presentare all'Assemblea degli associati e, quando occorra, per predisporre il bilancio triennale che dovrà essere esaminato ed approvato dall'Assemblea stessa.

2. Si raduna anche ogni volta che il Presidente lo creda necessario, o quando ne facciano domanda scritta due membri ovvero se venga ordinata la convocazione dell'Autorità governativa.

3. Il Consiglio di amministrazione viene convocato esclusivamente dal Presidente o, nei casi previsti, dal Vice-Presidente.

4. Tutte le adunanze del Consiglio di amministrazione, sia ordinarie sia straordinarie, sono valide quando interviene almeno la metà più uno dei suoi membri.

art. 33

Cariche interne e incarichi esterni

1. Convocato dal Presidente uscente per l'insediamento il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno tra i membri non di diritto il Presidente e il Vice-Presidente e il Segretario, i quali rimangono in carica tre anni.

2. Nomina pure fra i soci i membri di quante commissioni a termine si rendessero necessarie con lo speciale compito di curare l'organizzazione di particolari iniziative di volontariato. Le commissioni dei volontari sono presiedute dal Presidente dell'Ente oppure, per sua rinuncia, da uno (se interessato) dei membri del Consiglio di amministrazione e comunque colle funzioni e poteri disciplinati dal Consiglio di amministrazione. Qualora non vi sia nessun amministratore del Nuovo Patronato che voglia assumere la funzione di coordinatore dei lavori della commissione dei volontari, tale compito potrà essere affidato ad un socio volontario che dovrà presentare relazione del lavoro svolto dalla commissione al Consiglio di amministrazione.

art. 34

Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione determina il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al revisore e all'Assemblea degli associati, poi all'organo regionale di controllo, nonché la gestione del patrimonio immobiliare e l'impiego dei capitali in titoli del debito pubblico dello Stato italiano, o in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato stesso.

2. Il Consiglio di amministrazione nomina e rimuove gli impiegati, ovvero definisce la pianta organica del personale in realzione alla complessità dello sviluppo dell'Ente; dà e toglie incarichi a persone alle quali stabilisce, ove necessario, ricompense o stipendi.

3. Pubblica ogni anno l'elenco generale dei soci, il nome di coloro che si prestano gratuitamente e di quelli che fanno elargizioni.
4. Tratta e conclude tutti gli affari di amministrazione ed in generale provvede e sorveglia al buon andamento dell'associazione ed al pieno conseguimento del suo fine.
5. Tutte le altre competenze del Consiglio di amministrazione sono disciplinate da un apposito regolamento approvato dall'Assemblea degli associati e sottoposto al preventivo esame del competente organo di controllo.
6. Fatta salva la possibilità dell'Ente di delegare ed imporre ad una cooperativa sociale di propria costituzione lo svolgimento gratuito dei servizi amministrativi per suo conto ai sensi del precedente art. 7, l'IPAB recepisce i principi di riforma della Pubblica Amministrazione presenti nel d. l.vo n. 29/93, che distingue tra l'altro le competenze dell'organo politico (nella fattispecie il Consiglio di amministrazione e il Presidente) da quelle dell'organo tecnico-gestionale di cui al successivo art. 41 negando l'invasione dell'uno o dell'altro nella sfera delle competenze altrui. La direzione amministrativa è funzionale alla direzione politica.
7. Spetta al Consiglio di amministrazione definire gli obiettivi e i programmi da attuare sulla base delle linee di pianificazione triennale approvate dall'Assemblea degli associati, assegnando le relative risorse finanziarie al Responsabile tecnico-gestionale e verificando le rispondenze dei risultati ottenuti alle direttive generali impartite.

Capo V - Il Presidente, il Vice e il Segretario

art. 35

Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'Istituzione con tutti gli attributi inerenti tale ufficio. Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e l'Assemblea degli associati garantendone il regolare svolgimento delle attività nelle sedute, firma la corrispondenza ed unitamente al Responsabile tecnico-gestionale gli atti ufficiali dell'Ente, i mandati di pagamento e le reversali di incasso.
2. Al Presidente spettano compiti di vigilanza sull'applicazioni delle leggi, del presente statuto e dei regolamenti.
3. Il Presidente non ha la possibilità di adottare provvedimenti in concorrenza con il Consiglio di amministrazione, né il suo voto in sede deliberativa ha maggiore peso rispetto a quello espresso dagli altri membri dell'organo collegiale di amministrazione.
4. Il Presidente può, invece, surrogare il Consiglio di amministrazione nelle sue funzioni in caso di urgenza e indifferibilità, salva tempestiva ratifica nella prima seduta.
5. Spetta al Presidente il controllo costante del lavoro del Responsabile tecnico-gestionale. L'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è esclusivamente di competenza del Responsabile stesso, se esistente. Nel caso contrario l'esecuzione spetta al Presidente.

art. 36

Vice-Presidente

1. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente esclusivamente nel caso in cui questi sia assente o impedito.

art. 37

Segretario

1. Nel caso in cui si costituiscano cooperative sociali delegando ad esse la funzione di segreteria e lo svolgimento gratuito dei servizi amministrativi, il Consigliere nominato alle funzioni di Segretario partecipa col Presidente della responsabilità sugli atti ai sensi degli artt. 30 e 32 della L. n. 6972/1890.
2. Il Consiglio di Amministrazione fissa con regolamenti approvati dall'Autorità tutoria le funzioni specifiche (es. servizio cassa ed economato, protocollo e archivio, ecc.) da affidare al Segretario.

Capo VI - Altri organi interni del Patronato

art. 38

La Commissione Dirigente la donazione Draghi-Chinaglia

- 1.** Per disposizioni della donante Caterina Ippolita Draghi in Chinaglia, alla esecuzione di quanto stabilito nell'atto di donazione n. 20093 di Rep. del Notaio Guido De Ziller del 30.10.1914 viene demandata la Commissione Dirigente la donazione stessa che è così costituita: dal Presidente, dal Vice-Presidente e dal Segretario del Consiglio di amministrazione del Nuovo Patronato per i Fanciulli che mantengono all'interno della commissione le stesse funzioni, da tre membri nominati dal Clero del Comune di Montagnana ogni triennio e che potranno essere rieletti senza soluzione di continuità una volta, e da una donna socia o non socia del Nuovo Patronato che continui l'opera benefica della donante, nominata dall'Assemblea del Nuovo Patronato di triennio in triennio e che potrà essere rieletta.
- 2.** Il Presidente del Consiglio di amministrazione uscente dell'IPAB, nel momento in cui predispone le operazioni di rinnovazione delle cariche, chiede al Vicario foraneo in stanza a Montagnana che convochi il clero - come sotto definito - per la nomina o rinnovazione ordinaria di tre amministratori secondo le indicazioni dell'art. 15 del Reg. amm.vo n. 99/1891. Il Vicario foraneo garantisce della regolarità delle operazioni di nomina, nelle quali, dopo due votazioni libere, si procede a ballottaggio.
- 4.** Fanno parte del clero del Comune di Montagnana i sacerdoti secolari della diocesi di Padova con incarico pastorale (e non dispensati). Non vi fanno parte invece i sacerdoti regolari appartenenti alle congregazioni e agli ordini che hanno stanziamento entro i limiti del territorio comunale.
- 5.** Il funzionamento della Commissione Dirigente la donazione Draghi-Chinaglia è disciplinato da apposito regolamento approvato dall'Assemblea degli associati e dall'Autorità tutoria regionale su proposta dal Consiglio di amministrazione del Nuovo Patronato. La Commissione ha diritto di avanzare proposte di modifica di questo regolamento al Consiglio di amministrazione dell'Ente.
- 6.** La Commissione Dirigente la donazione Draghi-Chinaglia ha come unico scopo la realizzazione dei disposti presenti nell'atto di donazione 30.10.1914 di Caterina Draghi-Chinaglia. Per svolgere ciò, il Nuovo Patronato garantisce autonomia di gestione finanziaria nei limiti dei fondi stanziati e previsti in sede di approvazione del bilancio di previsione e autonomia decisionale rispetto agli altri organi dell'Ente in merito dell'esecuzione dei disposti della donante Caterina Draghi-Chinaglia. La Commissione non ha autonomia patrimoniale, di bilancio e decisionale oltre le proprie competenze e i limiti di stanziamento. E' fatto divieto alla Commissione di contrarre mutui e debiti per svolgere le proprie attività. In caso di maggiori necessità finanziarie la Commissione rivolge le proprie richieste al Consiglio di amministrazione dell'Ente. Le deliberazioni della Commissione sono raccolte in un'unico registro e sono pubblicate nei modi delle deliberazioni del Consiglio comunale; i verbali delle sedute sono stesi secondo le prescrizioni della L. n. 6972/1890 dal Responsabile tecnico-gestionale o da un addetto della cooperativa sociale di cui al precedente art. 7 su sorveglianza del Segretario. Tutte le deliberazioni della Commissione sono inoltre sottoposte al controllo di legittimità e di merito, formulando esse la volontà del Nuovo Patronato in ordine alla esecuzione di quanto disposto dalla donante.
- 7.** La Commissione Dirigente ha il dovere di redigere entro il 31 marzo di ogni anno una relazione sull'attività svolta e sul risultato morale raggiunto durante l'anno precedente da inviare al Consiglio di amministrazione del Nuovo Patronato che lo alleggerà al Conto Consuntivo dell'anno precedente e in copia al Consiglio di Amministrazione della Casa di Ricovero di Montagnana che ha il diritto di esigere l'esecuzione delle disposizioni contenute nell'atto di donazione Draghi-Chinaglia.
- 8.** E' garantito a chiunque il diritto di chiedere e patrocinarsi perché venga rispettata la donazione Draghi-Chinaglia.
- 9.** Il Presidente della Commissione, già Presidente del Consiglio di amministrazione, è anche il legale rappresentante dell'Ente.
- 10.** La Commissione Dirigente la donazione Draghi-Chinaglia è sottoposta alla sorveglianza dell'Autorità tutoria.

art. 39

Collegio dei Probiviri

1. Al fine di garantire l'imparzialità, l'efficienza dell'amministrazione, il suo buon andamento e il corretto rapporto con i soci dell'Ente e coi cittadini in generale, nonché la tutela degli interessi protetti, l'Assemblea degli associati nomina a votazione segreta tre membri del Collegio dei Probiviri, che dura in carica tre anni e che nomina a rotazione al suo interno ogni anno il proprio Presidente.
2. E' compito del Collegio dei Probiviri esaminare su istanza dei soci e cittadini interessati, o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzione, carenza e ritardo dell'amministrazione dell'Ente nei confronti di soci e cittadini e avanzare proposte per iscritto al Presidente del Consiglio di amministrazione.

art. 40

Altri organi di esecuzione e verifica

1. Per deliberazione dell'Assemblea degli associati, approvata dall'Autorità tutoria, può essere costituita una commissione specifica, a tempo determinato oppure senza vincoli di tempo, di numero dispari e la cui maggioranza sia affidata a membri del Consiglio di amministrazione in carica (tra cui vi deve essere necessariamente il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario) in cui vi sia la presenza di uno speciale benefattore, o una fra le persone da lui designate, avuto riguardo all'indole ed alla rilevanza della liberalità ricevuta (donazione, lascito, ecc.), che ha lo scopo di gestire la liberalità, direttamente o le sue rendite. Le funzioni e l'attività della commissione sono disciplinate da un apposito regolamento approvato dall'Assemblea degli associati e dall'Autorità tutoria. I membri della commissione nominati dall'Assemblea degli associati durano in carica 3 anni. Poi si procede a rinnovazione delle loro cariche. La presidenza spetta al Presidente.
2. L'Autorità tutoria esercita la sorveglianza anche sulla commissione di cui al comma precedente.
3. Il Consiglio di amministrazione può costituire organi di verifica.

Titolo III - Gestione amministrativa, finanziaria e contabile

art. 41

Responsabile tecnico-gestionale

1. Al Responsabile tecnico-gestionale stipendiato spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti (presi sotto forma di decreti) che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa nei limiti precedentemente fissati, di organizzazione delle risorse umane (personale dipendente) e strumentali e di controllo. Egli è responsabile della gestione e dei suoi risultati di fronte al Consiglio di amministrazione. Per questo redige alla fine di ogni trimestre relazioni esplicative sui risultati ottenuti in merito agli incarichi ricevuti assumendosi la relativa responsabilità dei dati conseguiti.
2. E' inoltre responsabile della gestione del personale, dell'orario di lavoro e degli adempimenti connessi al carico di lavoro di ciascun dipendente. Esprime parere di legittimità dei provvedimenti sottoposti al Consiglio di amministrazione, partecipa alle riunioni del Consiglio stesso e ne redige i verbali di seduta e di deliberazione. Dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, emana e sottoscrive tutti quegli atti gestionali di rilevanza interna ed esterna quali le ordinanze di spesa, l'emissione dei mandati di pagamento e delle reversali di cassa, gli esperimenti di gare d'appalto, l'indizione di concorsi. Il Responsabile tecnico-gestionale presiede le commissioni di gara e di concorso. A lui competono infine i compiti attribuiti dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 29/93.
3. Altre competenze ed attribuzioni del Responsabile tecnico-gestionale sono disciplinate da un apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione e sottoposto al preventivo esame del competente organo regionale di controllo.

4. La copertura del posto di Responsabile tecnico-gestionale può essere effettuata mediante conferimento di incarichi ad esperti esterni, effettuata dal Consiglio di amministrazione con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, se autorizzato, di diritto privato. Gli incarichi esterni a tempo determinato non possono eccedere il periodo di tre anni, rinnovabili anche più volte ma solo con provvedimento motivato, che deve contenere la valutazione dei risultati ottenuti dall'incaricato nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza ed efficacia raggiunto dalla segreteria da lui diretta. Il rinnovo, l'interruzione anticipata o la revoca, nei termini di legge, dei predetti incarichi sono disposti dal Consiglio di amministrazione.

5. Il Presidente, il Consiglio di amministrazione e il Responsabile tecnico-gestionale sono legati da vincoli di corresponsabilità nella gestione dell'IPAB. Il Responsabile tecnico-gestionale è chiamato a rispondere dell'attività amministrativa in prima persona e in solido con gli organi di amministrazione a proposito degli artt. 30 (responsabilità degli amministratori e di chiunque abbia ordinato spese o contratto impegni senza legale autorizzazione) e 32 (responsabilità e firma congiunta sugli atti dell'Ente) della L.n. 6972/1890.

6. A motivo delle sue ridotte dimensioni e per rispondere alla massima economicità nella gestione dell'Ente, il Nuovo Patronato si riserva la facoltà di delegare ed imporre ad una cooperativa sociale di propria costituzione di cui al precedente art. 7 lo svolgimento gratuito dei servizi amministrativi per suo conto. In questo caso vale quanto dispone il precedente art. 37 e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione spetta al Presidente dell'Ente.

art. 42

Conferenza del Responsabile tecnico-gestionale con altri soggetti a capo di servizi o progetti

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Responsabile tecnico-gestionale può convocare delle conferenze dei responsabili dei servizi erogati e dei vari progetti. Nel caso in cui il Nuovo Patronato non abbia un proprio Responsabile tecnico-gestionale, lo sostituisce nelle funzioni di questo articolo il Presidente dell'Ente.

art. 43

Pianta organica del personale e amministrazioni esterne

1. Il Consiglio di amministrazione, avuto riguardo alla specie ed alla rilevanza delle rendite del patrimonio dell'Ente e alla specie di beneficenza nella quale vengono erogate, determina la pianta organica del personale e approva il relativo regolamento sui diritti e attribuzioni. In merito, però, il Nuovo Patronato privilegia le attribuzioni a sé riservate dall'art. 31 della L. n. 6972/1890, avendo facoltà, a causa della scarsità dei mezzi economico-patrimoniali, di usare per la propria amministrazione i locali e valersi dell'opera degli impiegati del Comune di Montagnana, ovvero degli impiegati dipendenti da altre IIPPAB. In caso di dissenso gli organi regionali competenti determinano se e con quali condizioni tale facoltà può essere esercitata ai sensi dell'art. 31 della L. n. 6972/1890 e dell'art. 65 del Reg. amm.vo n. 99/1891.

2. Molto vantaggiosa per l'Ente è anche la delega ad una cooperativa sociale di propria costituzione dello svolgimento gratuito dei servizi amministrativi sulla base di accordi appropriati e preventivamente approvati dall'Autorità tutoria.

art. 44

Il Revisore economico-finanziario

1. Ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 45/93 è organo di revisione contabile del Nuovo Patronato un Revisore economico-finanziario unico eletto dall'Assemblea dei soci tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o nell'albo dei ragionieri.

2. Il Revisore, in conformità alle disposizioni statutarie e regolamentari e alla normativa vigente, collabora con il Consiglio di amministrazione e garantisce la regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'IPAB.

3. Il Consiglio di amministrazione definisce in dettaglio l'elezione, le funzioni, i diritti e i doveri dell'organo di revisione contabile con un apposito regolamento da sottoporre all'approvazione all'Assemblea degli associati.
4. Il Revisore economico-finanziario del Nuovo Patronato dura in carica tre anni e può essere rieletto senza interruzione una sola volta.
5. Il Revisore verifica l'Amministrazione e il Conto Consuntivo e presenta la propria relazione al Consiglio di amministrazione per l'Assemblea generale di maggio.

Titolo IV - Norme finali e transitorie

art. 45

Pubblicità e trasparenza

1. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea degli associati e del Consiglio di amministrazione dell'IPAB e quelle della Commissione Dirigente la donazione Draghi-Chinaglia sono pubblicate all'Albo pretorio del Comune di Montagnana nei modi stabiliti per le deliberazioni dei Consigli comunali.
2. L'IPAB garantisce la trasparenza della propria azione amministrativa e può istituire anche un albo interno nella sede dell'Ente.
3. Entro la fine del 1998 il Consiglio di amministrazione propone all'Assemblea degli associati un regolamento per la pubblicità e l'accesso agli atti di cui alla legge 241/1990.

art. 46

Trasformazioni istituzionali

1. Qualora nell'agosto immediatamente precedente alle elezioni ordinarie i soci si riducessero ad un numero minore di nove, cessa in loro ogni diritto di nomina dei propri amministratori, ma non quello che riguarda la nomina della socia o non socia in seno alla Commissione Dirigente la donazione Draghi-Chinaglia, nè ogni altra competenza. In questo caso il Nuovo Patronato mantiene in ogni modo la propria vita con gli stessi scopi e con le stesse norme del presente Statuto, retto però dai tre membri del Consiglio di amministrazione nominati dal Consiglio Comunale e dagli altri due membri di diritto, il Dirigente scolastico del Circolo Didattico di Montagnana e quello della Scuola Media Statale "L.Chinaglia", che hanno lo speciale compito di ricreare entro la fine del proprio mandato (triennio di carica) un numero sufficiente di soci (almeno 9) perché l'assemblea di questi ultimi possa recuperare il proprio diritto di nomina degli amministratori dell'Ente.
2. Nell'ipotesi, invece, in cui l'Assemblea degli associati constati analiticamente e deliberi che lo scopo dell'Ente sia stato raggiunto da altri o divenuto impossibile, il Presidente del Consiglio di amministrazione del Nuovo Patronato propone la trasformazione dell'IPAB di cui all'art. 70 della L. n. 6972/1890, e ciò per evitare l'estinzione della personalità giuridica di cui all'art. 27 del CC, soluzione questa che non garantisce gli obblighi contratti dall'Ente contestualmente all'accettazione della donazione Draghi-Chinaglia e di altre donazioni vincolate e condizionate in modo analogo. La trasformazione dell'IPAB deve essere deliberata dall'Assemblea e seguire la procedura di riforma di cui al Tit. VI della L. n. 6972/1890 e non può prescindere dalla organizzazione associativa dell'IPAB e dall'esistenza dell'Assemblea degli associati che ha l'ineliminabile diritto/dovere di nominare una socia o una non socia tra i membri della Commissione Dirigente la donazione Draghi Chinaglia.

art. 47

Divieto di nuove operazioni

1. Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione dell'IPAB ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 55/1982 o il provvedimento con cui l'Autorità tutoria, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell'organo

di cui fanno parte nell'associazione. Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale.

art. 48

Liquidazione

1. Dichiarata l'estinzione della persona giuridica, si procede alla liquidazione del patrimonio non vincolato secondo le indicazioni dell'Autorità tutoria.

art. 49

Devoluzione dei beni

1. I beni del Nuovo Patronato, che restano dopo aver esaurito la liquidazione di cui all'articolo precedente, sono devoluti dall'Autorità Tutoria nel rispetto delle disposizioni contenute negli atti di donazione con i quali i donanti hanno trasferito a questo Ente la titolarità della proprietà, avendo a privilegiare le altre persone giuridiche presenti in questo territorio che hanno fini analoghi.

2. I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere, entro l'anno di chiusura della liquidazione, il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto.

art. 50

Controversie

1. Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e gli amministratori saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio tre Probiviri nominati dall'Assemblea; essi giudicheranno senza formatità di procedura.

2. Le controversie di ordine amministrativo sono invece rimesse in prima istanza al Collegio dei Probiviri, e in seconda all'Autorità tutoria o al TAR.

art. 51

Norme transitorie

1. Una volta approvato dall'Autorità tutoria il presente Statuto, il Comitato di Gestione attualmente in carica provvede all'apertura delle iscrizioni per i soci del Nuovo Patronato e compie tutti gli atti necessari per le nomine dei nuovi amministratori.

2. Con l'approvazione di questo Statuto il Nuovo Patronato per i Fanciulli poveri sostituisce a tutti gli effetti l'IPAB Patronato Fanciulli Poveri di cui allo Statuto del 1986.

3. Dopo l'approvazione regionale di questo Statuto, il Comitato di Gestione rimane in carica fino a quando non si insidieranno i nuovi amministratori dell'IPAB ai sensi dell'art. 16 del Reg. amm.vo n. 99/1891.

art. 52

Rinvio

1. Per tutto ciò che non è contemplato espressamente dal presente Statuto, si osserveranno le tavole di fondazione per quanto riguarda l'autonomia amministrativa di questa IPAB e per il resto le disposizioni di legge in materia, e specialmente la L. n. 6972/1890, i regolamenti attuativi di amministrazione e contabilità n. 99/18981, la L.R. n. 55/1982.